



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N° 25/2012

Baldissero Torinese, li 27 giugno 2012

IL SINDACO

- Vista la propria precedente ordinanza n° 70 dell'8/09/2011 ad oggetto: "Disciplina degli orari per i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, degli esercizi di somministrazione, dei circoli privati e degli esercizi ricettivi;
- Considerato che con note pervenute al protocollo di questo Ente in data 08/06/2012 prot. n.ri 3778 e 3779, il sig. Pepe Guglielmo legale rappresentante della ditta Parsifal S.a.s. con sede in Raffaele Cimena (TO) Via Chivasso n° 43, ha comunicato che da giovedì 28 giugno a domenica 01 luglio c.a., si svolgerà la manifestazione denominata "Festa della Birra in collina", richiedendo nel contempo l'autorizzazione a terminare la manifestazione alle ore 01,00 nei giorni del 28, 29 giugno e 1° luglio c.a., mentre alle ore 02,00 il giorno 30/06/2012, con termine degli intrattenimenti musicali alle ore 24,00 nei giorni 28 e 29 giugno e 1° luglio e alle ore 01,00 il 30/06/2012;
- Evidenziata inoltre la richiesta di deroga relativamente ai limiti di rumore, derivanti dalla diffusione di musica durante gli intrattenimenti musicali;
- Vista la legge 26/10/1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e disposizioni attuative;
- Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- la deroga all'orario per lo svolgimento della manifestazione "Festa della birra in collina", nel modo di seguito specificato:
 - possibilità di terminare gli eventi inseriti nella manifestazione in questione alle ore 01,00 nei giorni del 28, 29 giugno e 1° luglio c.a. ed alle ore 02,00 il giorno 30/06/2012, oltre che di effettuare trattenimenti musicali fino alle ore 24,00 nei giorni 28 e 29 giugno e 1° luglio e fino alle ore 01,00 il 30/06/2012;
- che nel caso di diffusione di musica riprodotta non venga superato il limite di 70 dB(A) in facciata alle abitazioni circostanti;
- che nel caso di diffusione di musica dal vivo, non venga superato il limite di 85 dB(A) in facciata alle abitazioni circostanti;

- che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di 108 dB(A) di LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;

AVVERTE

- che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dalla Legge n° 447 del 26.10.1995;

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

a) ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995 la violazione degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di rumorosità ambientale, in assenza del superamento dei valori di rumorosità autorizzati, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 10.329,00 (pagamento in misura ridotta € 516,00);

b) ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995 la violazione dei valori di rumorosità autorizzati, se accertati durante l'orario in cui è autorizzata la deroga dei limiti di legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 10.329,00 (pagamento in misura ridotta € 516,00);

c) ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995 la violazione congiunta degli orari in cui è autorizzata la deroga ai limiti di legge e dei valori di rumorosità autorizzati è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per ciascuna violazione.

DISPONE

- che gli Organi di Polizia, le A.S.L. e l'A.R.P.A. territorialmente competenti, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

DISPONE ALTRESI' CHE:

- 1) l'Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per quindici giorni consecutivi
- 2) copia dell'ordinanza venga trasmessa al :
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



IL SINDACO
Corinto Carlo